

ISPETTORIA SALESIANA SAN MARCO

ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
con sede in Venezia - Mestre (VE) – Via dei Salesiani, 15
iscritto al n. 478 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la
Prefettura di Venezia – Ufficio territoriale del Governo
CCIAA di Venezia – Numero REA VE - 443469
Codice fiscale: 80007770268 – Partita IVA: 02360500264
www.salesianinordest.it

ISTITUTO SACRO CUORE

ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
con sede in Costermano (VR) – frazione Albarè, Via Villa, 9
iscritto al n. 467 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la
Prefettura di Verona – Ufficio territoriale del Governo
CCIAA di Verona – Numero REA VR - 295500
Codice fiscale: 81001070234 – Partita IVA: 02668720234
www.salesianibardolino.it

ISTITUTO SALESIANO DOMENICO SAVIO

ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
con sede in Padova (PD) – Via Asolo, 4
iscritto al n. 467 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la
Prefettura di Padova – Ufficio territoriale del Governo
CCIAA di Padova – Numero REA PD - 300944
Codice fiscale: 00678800285 – Partita IVA: 00678800285
www.salesiani.padova.it

**Progetto di Fusione per incorporazione
nell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
ISPETTORIA SALESIANA SAN MARCO
di due enti ecclesiastici civilmente riconosciuti:
l'ISTITUTO SACRO CUORE e
l'ISTITUTO SALESIANO DOMENICO SAVIO**
(ai sensi dell'art. 42-*bis* del Codice civile)

PREMESSA

Il presente progetto di fusione (di seguito, il "Progetto di Fusione") è volto a realizzare l'integrazione dei seguenti due enti ecclesiastici civilmente riconosciuti:

- l'**Istituto Sacro Cuore** e

- l'**Istituto Salesiano Domenico Savio**,
(di seguito anche gli "**Enti incorporandi**")

con l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto **Ispettorica Salesiana San Marco** (di seguito, l'**"Ente incorporante"**), mediante l'incorporazione dei due predetti **Enti incorporandi** nell'**Ente incorporante**.

Tale integrazione rientra nel contesto della riorganizzazione degli enti ecclesiastici che, componenti della presenza salesiana come meglio descritta di seguito, operano nello spazio territoriale di competenza dell'*Ispettorica Salesiana San Marco*, **Ente incorporante** con sede in Venezia – Mestre, Via dei Salesiani, 15, e quindi nella Regione Veneto, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella Provincia Autonoma di Trento e nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Per ben collocare e meglio comprendere l'operazione straordinaria di riorganizzazione oggetto di questo Progetto di Fusione, si fa presente che sia l'**Ente incorporante** sia gli **Enti incorporandi** fanno parte della complessa struttura della *Società di San Francesco di Sales*, Istituto Religioso di vita consacrata di diritto pontificio che rappresenta i Salesiani di Don Bosco nella Chiesa universale.

L'organo gerarchicamente Superiore della *Società di San Francesco di Sales* è il Rettor Maggiore che, quale successore di Don Giovanni Bosco, ha potestà ordinaria di governo che esercita secondo diritto.

Spetta *inter alia* al Rettor Maggiore, col consenso del suo Consiglio:

- dividere la Società salesiana erigendo (o sopprimendo) le Ispettorie;
- aprire e chiudere le Case (religiose).

In via ordinaria le circoscrizioni (raggruppamenti di più Case geograficamente vicine) della *Società di San Francesco di Sales* sono pertanto rappresentate dalle Ispettorie.

Come detto in precedenza, l'**Ente incorporante** - *Ispettorica Salesiana San Marco* - raggruppa le comunità salesiane (Case) che operano nel Nord Est dell'Italia.

Limitando il nostro sguardo alla configurazione che le varie Ispettorie e le Case religiose salesiane assumono sul territorio della Repubblica Italiana, rileviamo che,

di norma e come già detto, ogni Casa religiosa salesiana è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che dipende da un altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto - la locale *Ispettorìa* - che, a sua volta, dipende gerarchicamente dall'ente ecclesiastico di diritto pontificio civilmente riconosciuto e denominato *Società di San Francesco di Sales*.

Ciascun ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è un soggetto giuridico speciale ed unico poiché - nel medesimo tempo - è pienamente inserito sia nell'ordinamento canonico che in quello civile, conservando però le proprie prerogative canoniche.

Infatti, in forza degli Accordi Concordatari del 1984 (aventi natura di accordo internazionale e quindi con protezione costituzionale) l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto:

a) è un soggetto giuridico con sede in Italia che trova origine nell'ordinamento canonico ma, con il riconoscimento civile, entra altresì a pieno titolo tra i soggetti dell'ordinamento italiano, equiparato agli Enti del Libro I del C.C. ma conservando le proprie peculiarità canoniche;

b) l'ordinamento canonico conserva la competenza esclusiva per la disciplina delle vicende relative:

all'esistenza dell'ente;

alla modifica della sua struttura;

al suo modo di funzionamento (governo e controlli);

alla sua estinzione ed alla collegata (eventuale) devoluzione dei suoi beni (v. artt. 19 e 20 L.222/1985).

L'Ispettorìa Salesiana San Marco ha, in particolare, ritenuto opportuno procedere ad una parziale riorganizzazione delle attività svolte da alcune delle proprie Case e, quindi, di procedere alla fusione per incorporazione delle due Case/EECR nell'ente gerarchicamente superiore e quindi nell'**Ente incorporante** - Ispettorìa.

La crescente, minor presenza di salesiani professi - perpetui e/o temporanei - richiede infatti sempre più di frequente una riorganizzazione degli enti in cui si svolge il loro servizio educativo e pastorale.

L'**Ente incorporante** si trova quindi a dover incorporare i due sopra citati enti ecclesiastici che operano nel territorio di competenza del Nordest Italia (*l'Istituto Sacro Cuore* e *l'Istituto Salesiano Domenico Savio*) e che ad oggi risultano non più necessari per garantire la presenza dei salesiani professi nei due citati territori.

In ciascuno di detti due enti sono rinvenibili:

-l'"attività di religione e di culto" non soggetta alle leggi dello Stato e fiscalmente irrilevante;

- le "attività diverse" ed in specie quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura, attività queste assoggettate "alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime" ma "nel rispetto della struttura e della finalità" dell'ente.

Facendo poi cenno alla destinazione di un patrimonio residuo nel caso di estinzione di un soggetto giuridico canonico, si rimarca come l'ordinamento garantisca che i beni rimangano comunque destinati ad una delle attività di cui al § 2 del canone 1254, riservando al Vescovo o al Superiore degli istituti di vita consacrata (nel caso in esame al Rettor Maggiore) la scelta puntuale del soggetto che li deve ricevere.

Trattando ora dell'ambito civilistico, prendiamo atto che la cennata operazione di fusione per incorporazione dei due predetti Istituti in questa Ispezione si colloca a pieno titolo nella puntuale previsione dell'articolo 42-*bis* del Codice civile come inserito dall'articolo 98 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che così recita:

“Trasformazione, fusione e scissione - *Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.*

(...)

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.

E' peraltro utile precisare che:

- l'art. 42 *bis* del Codice civile richiama, per la fusione, le relative norme dettate dal Codice civile in materia societaria *“in quanto compatibili”*;
- ai fini di tale valutazione di *“compatibilità”* (sia in relazione alla natura di EECR degli Enti, sia in relazione alla applicabilità delle norme societarie richiamate dal 3° comma dell'art. 42 *bis*), dall'analisi delle norme canoniche e concordatarie richiamate risulta che:

o **la struttura degli EECR coinvolti non prevede un organo funzionalmente equiparabile all'assemblea;**

o **gli organi di Governo degli Enti canonici riconosciuti** come persone giuridiche dal diritto civile coinvolte nella presente operazione sono individuati dalle norme del Codice di Diritto Canonico e dal c.d. *“diritto proprio”* dell'Istituto (Costituzioni Salesiane e Regolamenti), già sopra richiamati; in tutti i casi, essi **sono organi “unipersonali”** (ancorchè supportati in via consultiva ciascuno dal proprio Consiglio).

Collocata così l'operazione straordinaria di riorganizzazione in esame, si fa presente che questo Progetto di Fusione viene predisposto conformemente al disposto di cui all'articolo 2501-*ter* del Codice civile **in un testo comune** per i tre soggetti (enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) coinvolti e ciò in coerenza con l'impostazione unitaria data all'operazione di fusione da parte dei rispettivi Superiori generali.

In relazione alla natura dei soggetti partecipanti - tra i quali non figurano società per azioni - si rendono poi applicabili alla fusione che ci occupa le semplificazioni previste dall'articolo 2505-*quater* del Codice civile, semplificazioni che il presente Progetto descrive ai seguenti punti:

- rinuncia, col consenso unanime dei legali rappresentanti dei tre enti, al termine di trenta giorni richiesto dall'articolo 2501-*ter*, quarto comma, del Codice civile, tra la data di pubblicazione del Progetto di Fusione sul sito Internet, e se, tecnicamente possibile, al REA competente, dell'**Ente incorporante** e di ciascuno dei due **Enti incorporandi** e la data stabilita per l'assemblea che decide sulla fusione;

- rinuncia, col consenso unanime dei legali rappresentanti dei tre enti, al termine di trenta giorni richiesto dall'articolo 2501-*septies* del Codice civile tra il momento del deposito dei previsti documenti presso la sede degli enti partecipanti alla fusione e l'assemblea che decide sulla fusione;
- riduzione alla metà del termine di sessanta giorni dettato all'articolo 2503, primo comma, del Codice civile dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-*bis* del Codice civile e l'attuazione della fusione.

L'approvazione del presente Progetto varrà pertanto anche quale espressione del consenso unanime dei legali rappresentanti dei tre enti all'adozione delle sopra indicate semplificazioni e rinunce, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 2501-*ter* e dal comma 1 dell'articolo 2501-*septies* del Codice civile, or ora citati.

Si precisa poi che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti partecipanti alla Fusione non sono sottoposti a procedure concorsuali né si trovano in stato di liquidazione.

Si precisa pure che, alla data di efficacia dell'atto di fusione, l'attuale patrimonio dell'**Ente incorporante** si incrementerà per importo pari alla somma dei valori del patrimonio di ciascuno dei due **Enti incorporandi**.

Tutto ciò premesso, si redige di seguito il **Progetto di fusione per incorporazione**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2501-*ter* e 42-*bis* del Codice civile.

* * *

1. ENTI (ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI) PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 ENTE INCORPORANTE:

Tipo: Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Denominazione sociale: **Ispettorica Salesiana San Marco**

Sede: Via dei Salesiani, 15 - 30174 VENEZIA (VE);

Iscrizione R.I.: iscritto al Registro delle Persone Giuridiche di Venezia al n. 478 ed al Repertorio Economico Amministrativo – REA di Venezia al n. VE - 443469

B) ENTE INCORPORANDO UNO

Tipo: Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Denominazione sociale: **Istituto Sacro Cuore**

Sede: frazione Albarè, Via Villa, 9 – 37010 COSTERMANO (VR)

Iscrizione R.l.: iscritto al Registro delle Persone Giuridiche di Verona al n. 467 ed al Repertorio Economico Amministrativo – REA di Verona al n. VR - 295500

C) ENTE INCORPORANDO DUE

Tipo: Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Denominazione sociale: **Istituto Salesiano Domenico Savio**

Sede: Via Asolo, 4 – 35142 PADOVA (PD)

Iscrizione R.l.: iscritto al Registro delle Persone Giuridiche di Padova al n. 467 ed al Repertorio Economico Amministrativo – REA di Padova al n. PD - 300944

2. STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE

Trattandosi di fusione riorganizzativa tra enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si ritiene necessario far presente che ciascun ente non è dotato di “Statuto Sociale” ma delle medesime “Costituzioni” (le *Costituzioni e i Regolamenti salesiani*) che normano quindi l’**Ente incorporante** e ciascuno degli **Enti incorporandi** e che permarranno tali anche a seguito della fusione.

3. RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

In considerazione della tipologia di fusione che ci occupa, non viene in rilievo né è ipotizzabile alcun rapporto di cambio.

La fusione verrà attuata sulla base dei bilanci dell’**Ente incorporante** e degli **Enti incorporandi** riferite alla data del 31 dicembre 2022 e redatti ai sensi dell’art. 2501-*quater* del Codice civile.

Si sottolinea che, fermo restando che una volta attuata la fusione in esame, l’ammontare del patrimonio netto dell’**Ente incorporante** si incrementerà per importo pari alla somma dei patrimoni netti di ciascuno dei due **Enti incorporandi**. La fusione verrà attuata a valori contabili, con ciò intendendo che l’**Ente incorporante** riceverà nella propria contabilità e nel proprio bilancio (o meglio, in ciascuno dei bilanci “istituzionali” e “commerciali”) le attività e le passività degli **Enti incorporandi** mantenendo i medesimi valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELL'ENTE INCORPORANTE

Stante la natura giuridica dell’**Ente incorporante** e degli **Enti incorporandi**, non verrà ad esistenza l’ipotesi di concambio di quote e/o azioni degli **Enti incorporandi**.

5. DATA DALLA QUALE LE QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

Stante la natura giuridica dell'**Ente incorporante** e degli **Enti incorporandi**, non verrà ad esistenza ipotesi alcuna di partecipazione agli utili.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DATA DI EFFICACIA CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile, gli effetti della Fusione decorrono dal giorno nel quale verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Persone Giuridiche ai sensi dell'articolo 2504, comma 2, del Codice civile.

In applicazione dell'articolo 2504-*bis*, comma 2, del Codice civile, l'atto di fusione potrà peraltro stabilire che gli effetti della fusione decorrano da una data successiva.

Ai fini degli effetti contabili e fiscali si precisa che:

- l'**Ente incorporante** e ciascuno dei due **Enti incorporandi** sono enti privati diversi dalle società che, residenti nel territorio dello Stato, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 917/1986);
- l'**Ente incorporante** ha chiuso l'ultimo esercizio sociale il 31 dicembre 2022;
- ciascuno dei due **Enti incorporandi** chiude il proprio esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- le operazioni degli **Enti incorporandi** saranno imputate al bilancio dell'**Ente incorporante** a far data dal giorno in cui la fusione avrà effetto;
- ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 917/1986 come modificato dal D. Lgs. 344/2003, ai soli fini delle imposte sui redditi, gli effetti della fusione decorreranno dal 1° gennaio 2023.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE QUOTE

Come già precisato, negli EECR non vi è un'assemblea in senso civilistico, né quindi esistono categorie di soci e/o associati ai quali sia riservato un trattamento particolare o privilegiato, né vi sono titoli rappresentativi di quote di patrimonio degli enti interessati dalla fusione.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Nessun vantaggio particolare è proposto a favore degli amministratori dell'**Ente incorporante** e/o degli **Enti incorporandi** partecipanti alla fusione.

9. ALTRE INFORMAZIONI

Nel rispetto di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 42-*bis* del Codice civile, gli atti relativi alla presente fusione saranno iscritti:

- per quanto riguarda l'**Ente incorporante** presso il competente Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Venezia;
- per quanto riguarda ciascuno dei due **Enti incorporandi** presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalle competenti Prefetture di Verona e di Padova.

Copia degli atti sarà pure comunque pubblicata anche nel sito internet dell'Ente **incorporante** e di ciascuno dei due **Enti incorporandi** e quindi:

- alla pagina www.salesianinordest.it per l'Ente **incorporante**;

e, per i due **Enti incorporandi**:

- alla pagina www.salesianibardolino.it per l'*Istituto Sacro Cuore*;
- alla pagina www.salesiani.padova.it per l'*Istituto Salesiano Domenico Savio*.

2 giugno 2023

Ispettorica Salesiana San Marco

Il legale rappresentante

(don Alberto Poles)

Istituto Sacro Cuore

Il legale rappresentante

(don Carlo Lievore)

Istituto Salesiano Domenico Savio

Il legale rappresentante

(don Giovanni Pellini)